

ACCERTAMENTO

Incassi del ristorante: le presunzioni da caffettometro

di Marco Bargagli

Come noto, il nostro **ordinamento giuridico** contiene **specifiche disposizioni** che, al ricorrere di **determinati presupposti**, possono far scattare particolari **“presunzioni legali relative”** sulle quali fondare **l'accertamento di un maggior reddito imponibile**.

La prima fattispecie che andiamo ad analizzare riguarda il c.d. **“accertamento analitico-induttivo”**: in questo caso l'Amministrazione finanziaria raccoglie un preciso **“quadro indiziario”** e, successivamente, sulla base di **“presunzioni semplici”** connotate dai **requisiti di gravità, precisione e concordanza**, deduce che il contribuente abbia conseguito una **maggiore base imponibile da sottoporre a tassazione**.

Sul punto, ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), l'ufficio procede alla **rettifica del reddito d'impresa delle persone fisiche** se l'incompletezza, la **falsità** o l'inesattezza degli **elementi indicati nella dichiarazione** e nei **relativi allegati** risulta dall'**ispezione delle scritture contabili** o da **altre verifiche** ovvero dal **controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili** sulla **scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa**, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio.

I **dati ed elementi**, acquisibili esternamente al regolare impianto contabile del contribuente e utilizzati ai fini della **ricostruzione di singole componenti**, possono consistere sia in **prove dirette, materiali o documentali**, sia in **elementi indiziari o ragionamenti presuntivi o logico-deduttivi** che, però, devono essere **gravi, precisi e concordanti**, quindi particolarmente **consistenti e connotati di una forte valenza dimostrativa o sintomatica** (**Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza**, volume III - parte V - capitolo 1 **“Le metodologie di controllo basate su prove presuntive: il riscontro indiretto - presuntivo”**, pag. 6).

Di contro, l'accertamento **induttivo “puro”** è disciplinato dall'[articolo 39, comma 2, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), in base al quale l'ufficio delle imposte **determina il reddito d'impresa** sulla base dei dati e delle notizie **comunque raccolti o venuti a sua conoscenza**, con **facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili** e di avvalersi anche di **“presunzioni semplicissime”** prive dei **citati requisiti a forte valenza sintomatica** che, come detto, caratterizzano le presunzioni semplici.

In questo caso, infatti, **l'accertamento fiscale** è fondato sulla base di mere **“presunzioni semplicissime”** non necessariamente **gravi, precise e concordanti**, in quanto la contabilità del contribuente è **totalmente inattendibile**.

Come indicato nella citata [**circolare 1/2018**](#), nel **metodo induttivo puro**, proprio perché le **scritture contabili non esistono o se esistenti sono inattendibili**, ovvero perché le **relative risultanze non sono state correttamente dichiarate al Fisco**, gli eventuali **elementi di natura indiziaria** possono anche, alla prova dei fatti, **risultare di minore spessore dimostrativo**.

Delineato l'assetto normativo di riferimento, giova ricordare che nell'ambito dell'**accertamento analitico-induttivo**, l'ufficio può utilizzare **parametri empirici e indicatori di capacità contributiva** quali, ad esempio:

- il **tovagliometro**, ossia il **numero di tovaglie** spedite in lavanderia che possono riflettere il **numero dei tavoli preparati** per i clienti;
- il **consumo di farina all'interno di un panificio**;
- la quantità di **caffè utilizzato all'interno di un bar**;
- il **consumo di bottiglie di acqua minerale** consumate dai clienti di un ristorante o di un bar;
- il consumo di un determinato **numero di scatole per la pizza da asporto**.

Sul punto la **CTR Emilia Romagna**, con la **sentenza n. 2553/14/18 del 29.10.2018**, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente contro l'avviso di accertamento basato sul **consumo di caffè** e di altri **generi di consumo**, nell'ambito di **un'attività di ristorazione con somministrazione**.

La verifica fiscale comportava la **constatazione di specifici rilievi** nei confronti del soggetto passivo ispezionato derivanti dall'esame della **documentazione contabile e dalle interrogazioni effettuate dalle banche dati in utilizzo all'ufficio**, che evidenziavano **gravi incongruenze** e una **condotta antieconomica nella gestione societaria**.

Veniva quindi operata la **rideterminazione dei ricavi su base induttiva**, attraverso l'esame del numero di **tovaglioli utilizzati**, il **consumo del caffè**, il numero di **contenitori delle pizze** da asporto.

Il giudice di merito ha **accolto la difesa del contribuente**, tenuto conto che:

- per il caffè, il **dato numerico di 7 grammi per tazzina** è apparso **inadeguato** e inoltre non si è tenuto conto del **consumo gratuito dei dipendenti e dei soci**;
- per il **numero di tovaglioli** e i **contenitori per pizza**, l'Agenzia delle entrate non ha tenuto conto dello **"sfrido"** relativo al parametro utilizzato, indicato nel **5% per i tovaglioli e nullo** per i contenitori delle **pizze da asporto**.

Infine, con riguardo alla **gestione anti-economica contestata da parte dei verificatori**, i costi eccessivi sostenuti dall'impresa per il rilancio dell'attività, **non sono stati seguiti da adeguati ricavi**, tanto che la società è stata **dichiarata fallita con sentenza del Tribunale**.

Tale evenienza, a parere dei **giudici del gravame**, **conferma la versione fornita dal contribuente**

riferita ad un periodo di **grave difficoltà economica**, seguita a **scelte imprenditoriali errate**.

Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)